



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13802 del 2018, proposto da

Radio Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatario ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Crc Centro Radiodiffusione Campania Soc. Coop., non costituita in giudizio;

***I) per l'annullamento:***

a) del Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico n.58967 del 01.10.2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo (per l'anno 2016) delle emittenti radiofoniche;

b) degli atti in essi richiamati e, in particolare, dei verbali istruttori del M.I.S.E. e

della nota M.I.S.E. prot.n.0060322 dell'08.10.2018;

c) ove occorra, del Decreto M.I.S.E. del 20.10.2017 e del Regolamento di cui al d.p.r. 23.08.2017 n.146 nonché dei Decreti di liquidazione dei contributi di cui agli allegati A e B del D.D. n.58967/2018, ivi compreso quello in favore della ricorrente per il minore importo di €12.556,37;

II) per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 5 maggio 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- Radio Puglia s.r.l. partecipava alla procedura indetta dal Ministero dello sviluppo economico con Decreto del 20.10.2017, in G.U. n.263 del 10.11.17, recante le *“modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”* per gli anni 2016, 2017 e 2018;

-la citata procedura era indetta in attuazione della previsione di cui all'art.,1, co.163, L.28.12.2015 n.208, al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione locale ed il sostegno nel settore radio-televisivo;

Considerato che l'emittente televisiva Radio Puglia s.r.l. chiede l'annullamento della graduatoria delle emittenti ammesse a contributo, approvata con decreto 1 gennaio 2018, n.58967, nella parte in cui risulta collocata nella posizione n. 175, con 36,161 punti;

-rilevato che la ricorrente lamenta l'erronea attribuzione del punteggio, in quanto sarebbe stato calcolato su soli quattro dipendenti anziché sugli undici che sarebbero stati dichiarati in domanda: il punteggio spettante per il criterio degli 11 dipendenti, sarebbe stato di 187,839 in luogo di 22,749 e quindi le sarebbe spettato il punteggio

totale di 226,014 punti in luogo di 36,161, con un contributo pari ad €48.235,45 (in luogo di €12.556,37 assegnati);

considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe il superamento in graduatoria delle emittenti televisive collocate tra la posizione n. 67 e la posizione n. 175, in quanto la ricorrente passerebbe quindi alla posizione n. 68 dalla posizione n.175;

ritenuto necessario, pertanto, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella impugnata graduatoria delle emittenti ammesse al finanziamento, le quali potrebbero essere superate dall'odierna ricorrente;

ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale Ministero dello sviluppo economico dal quale risulti:

I.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

II.- il nome della parte ricorrente e di tutte le altre parte del presente giudizio;

III.- gli estremi degli atti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

IV.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico n.58967 del 01.10.2018 relativa alla procedura indetta con Decreto del 20.10.2017 (pubblicato in G.U. n.263 del 10.11.17) recante la pubblicazione delle "modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali" per gli anni 2016, 2017 e 2018;

V.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

VI.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

VII.- il testo integrale del ricorso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dello sviluppo economico ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- b) fissa, per l'ulteriore trattazione del ricorso, l'udienza pubblica del 24 novembre 2021;
- c) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 5 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Anna Gemma Di Cesare**

**IL PRESIDENTE**

**Giampiero Lo Presti**

**IL SEGRETARIO**